GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province

Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

Determinazione n.274 **Data: 30.09.2013**	**OGGETTO:**Determinazione n. 124 del 09.06.2010 "Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC Società Sarda di Bentonite S.r.l. (Punto 5.1 dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito nel Comune di Piscinas".Modifica ed integrazione.

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

VISTO le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 43/15 del 11 ottobre 2006, nonché la guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16 novembre 2006 n. 1763/ii.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

VISTA la Determinazione n. 124 del 09.06.2010 con la quale è stata rilasciata alla società Sarda di Bentonite S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC (punto 5.1 dell'Allegato I del Decreto legislativo n. 59/2005) sito nel Comune di Piscinas

VISTA la Determinazione n. 258 del 06.09.2011 di modifica ed integrazione della determinazione n. 124 del 09.06.2010

VISTA la nota del 15.10.2012, acquisita al protocollo con n. 27074 del 16.10.2012, con la quale è stata richiesta la modifica dell'AIA in quanto si vuole riutilizzare le acque di condensa nella fase di estrusione del minerale (bentonite) grezzo

VISTA la nota del 19.10.2012, acquisita al protocollo con n. 27661 del 22.10.2012, con la quale si chiede il riesame dell'AIA per l'installazione di un impianto di depurazione a

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA SERVIZI AMBIENTALI

servizio dei bagni e spogliatoi, in sostituzione di una vasca settica non disperdente

VISTO il documento istruttorio redatto dal competente ufficio della Provincia dal quale è emersa la necessità di ulteriori chiarimenti e integrazioni che sono state richieste al Gestore tramite nota prot. n. 32813 del 06.12.2012

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla società Sarda di Bentonite con nota del 06.06.2013, acquisita al protocollo con il n. 14665 del 07.06.2013

VISTA la nota Arpas prot n. 2013/17854/CI del 03.07.2013, acquisita al prot. con il n. 17145 del 03.07.2013, con la quale vengono fornite osservazioni sullo scarico delle acque reflue dal depuratore

RITENUTO che, sulla base della documentazione trasmessa, risulta necessario apportare delle modifiche ed integrazioni al provvedimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 124 del 09.06.2010 rilasciata alla Società Sarda di Bentonite S.r.l.;

DETERMINA

di integrare e modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 124 del 09.06.2010 rilasciata alla società Sarda di Bentonite S.r.l. nel rispetto delle seguenti prescrizioni

Art.1. il gestore è autorizzato al riutilizzo delle acque di condensa provenienti dal camino E1 esclusivamente nel processo di estrusione della bentonite grezza. La miscelazione delle acque di condensa con le acque provenienti dal pozzo dovrà avvenire solamente se finalizzata all'impiego di tutta la miscela nella suddetta fase di estrusione del minerale

Art. 2 in nessun caso il gestore potrà scaricare le acque di condensa tal quali nella rete fognaria esistente o in ambiente, né inviarle al depuratore delle acque reflue civili

Art.3 Il gestore è autorizzato allo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore a servizio dei bagni e spogliatoi nel canale di scolo delle acque meteoriche nel punto di coordinate Gauss Boaga N: 4325844, E: 1471491. Detto canale confluisce nel *Rio Di Barrua*.

Art. 4 deve essere assicurato il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione in tutte le sue fasi, nonché corretta gestione e manutenzione delle strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di igiene e sicurezza;

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA SERVIZI AMBIENTALI

Art. 5 dovrà essere notificata a questa Amministrazione qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione presentata in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

Art. 6 entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, il gestore, dovrà presentare la relazione idrogeologica sullo stato fisico e idrologico del corpo recettore dello scarico, a firma di un professionista abilitato

Art. 7 la gestione dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto del Decreto legislativo. n. 152/2006, Parte Quarta;

Art. 8 il gestore, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, dovrà presentare all'Arpas (Dipartimento Provinciale di Portoscuso) ed alla Provincia il Piano di Monitoraggio Ambientale

Art. 9 la determinazione n. 124 del 09.06.2010 resta invariata ad eccezione delle modifiche apportate dalla presente

Art. 10 qualora vengano riscontrate dagli Enti competenti alla vigilanza ed al controllo inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie o in caso di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procederà ai sensi di quanto stabilito dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e, secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Art. 11 Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al capo dello Stato entro 120 giorni.

M. Piredda/ R.P.

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS – AREA SERVIZI AMBIENTALI

Il Dirigente
Palmiro Putzulu